



N.14/1051 r.i. 14/6050 r.g.i.p.

TRIBUNALE DI GROSSETO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari, Dott. Marco Bilisari, a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 13 maggio 2016;

Letti gli atti del procedimento penale a carico di ignoti scaturito dalla denuncia – querela sporta da **FALZEA Bruno**, nato a Reggio Calabria l'8 febbraio 1956, nel quale il Pubblico Ministero ha presentato richiesta di archiviazione;

Ritenuto, preliminarmente, che la richiesta di rimessione del procedimento ad altra sede non può essere accolta già solo perché l'art. 45 c.p.p. prevede la rimessione soltanto in ogni stato e grado del *processo* (mentre il procedimento in questione non ha raggiunto la fase *processuale*, da intendersi pacificamente soltanto quella che si instaura con l'esercizio dell'azione penale) e su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello, del pubblico ministero o dell'imputato, ragione per cui la persona offesa non potrebbe formulare una simile richiesta che, peraltro, deve essere indirizzata alla Corte di Cassazione;

Ritenuto, quanto al merito, che la complessa vicenda in esame non può prescindere dalla puntualizzazione di alcuni tratti caratteristici del reato di omissione di atti di ufficio che l'opponente attribuisce, nel caso concreto, ad alcuni pubblici funzionari del comune di Grosseto: gli atti di ufficio indebitamente rifiutati devono essere strumentali al soddisfacimento di ragioni di interesse pubblico espressamente tipizzate dalla norma incriminatrice (art. 328 c.p.), ovvero *ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene e sanità*, dove per atto di ufficio che per ragioni di giustizia deve essere compiuto senza ritardo (essendo evidente che gli altri interessi contemplati dalla norma sono estranei alla presente controversia) deve intendersi qualunque provvedimento che può essere emanato dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria (*"In tema di rifiuto di atti di ufficio, per atto di ufficio che per "ragione di giustizia" deve essere compiuto senza ritardo, al pari di quanto previsto dall'art. 650 cod. pen., deve intendersi qualunque provvedimento od ordine autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. La ragione di giustizia si esaurisce con la emanazione del provvedimento di uno degli organi citati, non estendendosi agli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in esecuzione del provvedimento dato per ragione di giustizia. Non attiene pertanto a una ragione di giustizia la mancata adozione da parte di un sindaco di provvedimenti di attuazione di una sua ordinanza di inibitoria all'utilizzo di un immobile abusivo e di ottemperanza a una ordinanza del T.a.r. con la quale si disponeva la demolizione dell'immobile: atti in ordine ai quali è stato ritenuto dalla Suprema Corte che difettesse per di più l'ulteriore requisito della "indifferibilità"*). (Cass. Sez. 6, n. 784 del 05/11/1998 - dep. 21/01/1999, Muccilli, Rv. 213904);

Ritenuto pertanto che la pretesa risoluzione della convenzione a suo tempo stipulata dal comune con la società costruttrice non potrebbe neanche in astratto rientrare in uno di quegli atti di ufficio il cui indebito rifiuto è idoneo ad integrare la fattispecie prevista e punita dall'art. 328 c.p.; fermo restando che i termini in cui si esprime il T.A.R. Toscana con la sentenza del 16 aprile 2015,

B

pronunciata sul ricorso numero 1704/2012 proposto dal Falzea (*“L’assoluta infondatezza meritale del ricorso [...]”*) sono di per sé sufficiente a ritenere, anche in ipotesi, improbabile la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, rappresentato dalla coscienza e volontà di omettere un atto giuridicamente dovuto (a tal proposito, la sentenza in oggetto, lungi dal suscitare la sua presenza nel fascicolo qualche particolare motivo di stupore se non altro perché tutte le sentenze sono pubbliche, e ad ogni buon conto è stata prodotta anche dall’odierno opponente, è stata ritualmente acquisita dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini dal Pubblico Ministero, la cui attività è finalizzata non esclusivamente all’esercizio dell’azione penale, quanto più propriamente alla ricerca della verità, come si desume dal fatto che è espressamente previsto che l’organo dell’accusa svolga anche accertamenti su fatti e circostanze *a favore dell’indagato*, v. art. 358 c.p.p.);

Ritenuto quanto al reato di cui all’art. 323 c.p., sempre nell’ottica della cd economia processuale, che il suddetto delitto, se anche fosse stato sussistente, sarebbe ormai ampiamente prescritto risalendo la convenzione in oggetto all’anno 1991;

Visti gli artt. 408 e segg. c.p.p.

ORDINA

l’archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Grosseto, 23 maggio 2016

IL G.I.P.

Dott. Marco BILISARI

Marco Bilisari

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 23-5-16

UFFICIO ASSISTENTE GIUDIZIARIO
23/05/2016
[Firma]